

## **Definizione e classificazione dei rifiuti**

1. Ferma restando la classificazione dei rifiuti in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti tossici e nocivi e le relative declaratorie, di cui all'art. 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- A) URBANI
- B) SPECIALI
- C) TOSSICO-NOCIVI

### A) RIFIUTI URBANI

A.1 - Rifiuti urbani interni non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari derivanti da fabbricati e insediamenti abitativi e da altri insediamenti civili in genere.

A.2 - Rifiuti urbani interni ingombranti: costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito dei rifiuti interni non ingombranti.

A.3 - Rifiuti urbani pericolosi: costituiti ai sensi del punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27 Luglio 1984 da: pile e batterie; prodotti residui di prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F"; prodotti farmaceutici. Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi di cui al citato punto 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984.

A.4 - Rifiuti urbani di giardini privati: costituiti da residui di potatura, sfalcio, pulizia, spazzamento di giardini ed aree cortilive di insediamenti abitativi e analoghi.

A.5 - Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.

### B) RIFIUTI SPECIALI

B.1 - Residui derivanti da lavorazioni industriali a loro volta suddivisi in:

B.1.1 - Rifiuti di cui al punto B. 1 che rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi allo smaltimento finale negli impianti di scarica di la. categoria. 7

B.1.2 - Rifiuti di cui al punto B. 1 che non rispondendo ai requisiti previsti al punto 1.1.1 della deliberazione del Comitato Ministeriale in data 27 luglio 1984 non sono ammessi allo smaltimento in impianti di scarica di la. categoria.

B.2 - Residui derivanti da attività agricole, artigianali commerciali e di servizio. Tali rifiuti si suddividono in:

B.2. 1 - Residui assimilati a rifiuti solidi urbani per tutto il ciclo di smaltimento; si intende per ciclo di smaltimento il complesso delle attività definite dall'art.3 del presente regolamento. Ai sensi della legge 146/94 sono tali i rifiuti speciali indicati al n. 1, punto 1.1.1, lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di cui all'art.5 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, come integrata dal DGR Lombardia 17432 del 25/5/82, di seguito elencati: - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili); - sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets; - accoppianti quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di carta metallizzata e simili; - frammenti e manufatti di vimini e sughero; - paglia e prodotti di paglia; - scarti di legno provenienti da falegnamerie e carpenterie, trucioli e segatura; - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile; - ritagli e scarti di tessuto e fibra naturale e sintetica, stracci e juta; - feltri e tessuti non tessuti; - pelle e similpelle; - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti in prevalenza da tali materiali, come camere d'aria e copertoni. - resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82; - imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili; - moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili); - frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccato; - manufatti di ferro, tipo paglietta di metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi; - cavi e materiale elettrico in genere; - pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate; - scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione della frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili; - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pule, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili); - accessori per l'informatica;

B.2. 2 - Residui assimilati ai rifiuti solidi urbani solo ai fini dello smaltimento finale. Sono tali i rifiuti speciali non rientranti nella categoria alla voce precedente purché, ricorrano le condizioni di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 della citata delibera 27 luglio 1984. B.2.3 - Residui che per qualità merceologica, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti solidi urbani.

B.3. - Residui provenienti da ospedali, case di cura ed affini. Tali rifiuti si suddividono in:

B.3. 1 - Rifiuti di origine sanitaria assimilati agli urbani: a) Rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti, nonché i residui cartacei prodotti presso i servizi amministrativi, gli imballaggi ed i contenitori fisicamente esclusi dal circuito dei servizi sanitari. b) Rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza, ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive. c) Rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'art. 1, comma 2-ter, del D.L. 14 Dicembre 1988 , n.527, come convertito con legge 10 febbraio 1989, n. 45, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché, di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive o da strutture comunque destinate alla loro cura. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione.

B .3.2 - Rifiuti ospedalieri trattati: Rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi del precedente punto B.3.1 lettere b) e c) purché sottoposti a trattamento di sterilizzazione. Tali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani solo ai fini dello smaltimento finale per termodistruzione. 8

B .3.3 - Rifiuti ospedalieri non assimilati agli urbani. Non sono assimilati agli urbani, i rifiuti sanitari non elencati nelle voci precedenti.

B.4 - Materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi, macchinari e apparecchiature deteriorati ed obsoleti.

B.5 - Veicoli a motore, rimorchi e siméi fuori uso e loro parti.

B.6 - Residui derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti o derivanti dalla depurazione degli effluenti.

#### C) RIFIUTI TOSSICI E NOCIVI

Costituiti da: residui di lavorazioni industriali; residui di attività agricole, artigianali, commerciali e di servizio; da rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e affini, da residui dell'attività di trattamento rifiuti e di depurazione degli effluenti che corrispondano ai requisiti fissati dal punto 1.2 - e relative tabelle 1.1,1.2, 1.3 della deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 e successive modifiche e interpretazioni.